

FAQ 2

Avviso pubblico “Promuovere lo sviluppo economico delle Città di Cosenza e Rende – Aiuti alle Imprese”

29. Con riferimento alla FAQ n. 9, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per codice ATECO “già attribuito” alla data della domanda.

Si chiede, in particolare, di confermare che il requisito si riferisca esclusivamente all’attribuzione del codice presso l’Agenzia delle Entrate e non anche alla sua presenza nel Registro delle imprese, considerato che:

- per le imprese inattive il codice può essere attribuito solo in agenzia e ciò non risulta in CCIAA;
- per i professionisti il codice ATECO risulta esclusivamente presso l’Agenzia delle Entrate.

Si chiede pertanto conferma che sia sufficiente che il codice ATECO ammissibile risulti attribuito SOLO in agenzia entrate alla partita IVA alla data di presentazione della domanda.

Risposta: Per “Codice ATECO già attribuito” alla data di presentazione della domanda deve intendersi l’attribuzione formale del codice presso l’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente che il codice ATECO richiesto risulti associato alla Partita IVA nei registri dell’Agenzia delle Entrate alla data di invio dell’istanza.

30. Con riferimento alla FAQ n. 11, la risposta chiarisce che l’impresa deve registrarsi e abilitarsi ai servizi ANAC, ma non specifica se, entro la presentazione della domanda, debba anche creare o attivare autonomamente il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

Si chiede pertanto di confermare che, alla data di presentazione della domanda, sia sufficiente:

- essere registrati al portale ANAC;
- essere correttamente profilati e abilitati come operatore economico;

e che l’utilizzo o l’attivazione del FVOE avvenga successivamente, nell’ambito della verifica dei requisiti effettuata dall’Amministrazione prima della concessione.

Risposta: La verifica dei requisiti mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE 2.0) avverrà successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di merito provvisorie. Verrà richiesta l’autorizzazione per l’accesso al fascicolo all’Operatore economico tramite la Piattaforma Anac, per cui quest’ultimo dovrà essere già profilato e abilitato.

31. Essere stati ammessi al bando precedente è motivo di esclusione per la partecipazione al presente bando. Si tratterebbe in ogni caso di spese diverse.

Risposta: Non è preclusa la partecipazione a soggetti che siano stati già beneficiari.

32. Nel caso il progetto preveda interventi da effettuarsi in uno stesso Comune ma sia nel centro storico che nell’area urbana, è possibile? O è necessario circoscrivere l’intervento in una delle due aree?

Risposta: Ai fini dell’Avviso, il progetto di investimento deve essere riferito ad un’unica sede operativa, indicata nella domanda di agevolazione, presso la quale devono essere ubicati i beni e gli investimenti oggetto del contributo, fatti salvi eventuali e documentati motivi tecnici che ne giustifichino una diversa collocazione.

Non sono pertanto ammissibili progetti che prevedano la realizzazione dell’investimento in parte presso una sede operativa ubicata nel centro storico e in parte presso una sede operativa ubicata al di fuori dello stesso.

L’ubicazione della sede operativa indicata nella domanda determina altresì l’eventuale accesso alla riserva finanziaria destinata agli interventi localizzati nel centro storico.